Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 ottobre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	»	»	»	» **36.000**
Annuo	senza	supplementi	ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	»	»	»	» **28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **642.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 magigo 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 421, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:

Il corso di specializzazione in neonatologia, che conferisce il diploma di specialista in neonatologia, muta la denominazione in quella di corso di perfezionamento in neonatologia che conferisce il diploma di perfezionamento in neonatologia.

Allo stesso elenco sono aggiunte la scuola di specializzazione in farmacologia che conferisce il diploma di specialista in farmacologia e la scuola di perfezionamento in storia della medicina che conferisce il diploma di perfezionamento in storia della medicina.

Art. 2.

L'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:

Il corso di specializzazione in neonatologia, che muta la denominazione in corso di perfezionamento in neonatologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Corso di perfezionamento in neonatologia

E' istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso è annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il numero degli ammessi resta fissato in sei.

L'ammissione è per titoli ed esami.

Il corso è diretto da un consiglio direttivo di cui fanno parte i professori ordinari e straordinari degli istituti di clinica pediatrica e puericultura, i direttori degli istituti di clinica ostetrica che collaborano all'insegnamento, nonché tutti gli altri docenti del corso.

La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;
4) fisiologia neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) biochimica neonatale;
7) farmacologia neonatale;
8) patologia neonatale;
9) diagnostica radiologica neonatale;
10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia neonatale;
11) assistenza al neonato sano ed ammalato;
12) clinica e terapia neonatale;
13) rianimazione e cure intensive neonatali;
14) affezioni chirurgiche del neonato;
15) anatomia e patologia del feto e del neonato;
16) evoluzioni ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia.

L'allievo deve ottemperare alla frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplicita esercitazioni in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato.

Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso. La sessione di esami è unica alla fine del corso.

All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole viene rilasciato un diploma di perfezionamento che non dà diritto alla qualifica di specialista.

Lo stesso art. 422 è integrato con l'inserimento degli ordinamenti relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia e del corso di perfezionamento in storia della medicina.

Scuola di specializzazione in farmacologia
(Durata del corso: quattro anni)

La scuola di specializzazione in farmacologia ha sede presso l'istituto di farmacologia e conferisce il diploma di specialista in farmacologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

La scuola è articolata in tre indirizzi:

1) farmacologia di base;
2) farmacologia clinica;
3) tossicologia.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Al primo biennio comune segue il secondo biennio differenziato per i tre indirizzi.

Il numero complessivo degli iscritti per anno è di dodici per un massimo di quarantotto, per l'intero corso.

La facoltà, su proposta della direzione della scuola, può attivare anche uno solo degli indirizzi previsti.

Gli iscritti alla scuola devono scegliere l'indirizzo al momento dell'iscrizione al terzo anno, limitatamente agli indirizzi attivati.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno* (comune ai tre indirizzi):

1) chimica organica;
2) statistica medica;
3) farmacologia generale;
4) biologia e farmacologia cellulare;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.

2° *Anno* (comune ai tre indirizzi):

1) basi di farmacocinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
4) princìpi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;
5) tecniche chimiche-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) inglese scientifico;
7) statistica e programmazione.

3° *Anno*:

a) *Indirizzo di farmacologia di base*:

1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;

3) chemioterapia sperimentale;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli « screening » di farmaci « in vivo » e « in vitro »;
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

b) *Indirizzo di farmacologia clinica*:

1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
3) farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
4) biodisponibilità dei farmaci;
5) farmacocinetica e biochimica clinica.

c) *Indirizzo di tossicologia*:

1) tossicologia sperimentale;
2) cancerogenesi e teratogenesi;
3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
5) anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
6) epidemiologia;
7) terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° *Anno*:

a) *Indirizzo di farmacologia di base*:

1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali di laboratorio;
4) princìpi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo di farmaci.

b) *Indirizzo di farmacologia clinica*:

1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
2) farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;
3) chemioterapia clinica;
4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.

c) *Indirizzo di tossicologia*:

1) tossicologia sistematica;
2) terapia e prevenzione degli stati tossici II;
3) tossicologia nutrizionale;
4) tossicologia da abuso di farmaci;
5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

I corsi sopra elencati possono essere integrati da esercitazioni pratiche e da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche ed alle conferenze speciali è obbligatoria.

L'indirizzo di farmacologia clinica e l'indirizzo di tossicologia prevedono l'esercitazione pratica nei reparti per almeno un anno in una clinica specializzata.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono aver superato le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in farmacologia devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia previste dal vigente statuto.

Scuola di perfezionamento in storia della medicina

La scuola di perfezionamento in storia della medicina ha sede presso l'istituto di storia della medicina dell'Università degli studi di Padova e conferisce il diploma di perfezionamento in storia della medicina.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia del perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

La durata del corso di studi è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo di allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Corso*:

paleografia e diplomatica;
esegesi delle fonti storico-mediche;
storia dell'assistenza sanitaria;
sociologia medica;
storia della scienza con cenni di metodologia ed epistemologia;
storia della medicina I.

2° *Corso*:

etica e storia della deontologia medica;
storia della biologia;
storia della psicologia e della psichiatria;
storia della medicina II.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine del primo corso gli iscritti per essere ammessi all'anno successivo devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante il primo anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di perfezionamento in storia della medicina gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1980
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 643.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1092/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 146, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 131. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in neurologia con sede presso la clinica neurologica. Il numero massimo complessivo degli iscritti è sette per anno di corso per un totale di ventotto per i quattro anni di corso.

Art. 2.

All'art. 189, relativo agli insegnamenti della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 879, l'insegnamento di nefrologia (annuale) del terzo anno di corso è soppresso e sostituito da neurologia (annuale).

Art. 3.

Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 229. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica, e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

Art. 230. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 231. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 232. — La durata del corso di studi è di quattro anni, e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 233. — Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso, e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 234. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 235. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche e istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 236. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 237. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1980
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **644.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Calabria ad acquistare un immobile.

N. 644. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Calabria viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 14.000.000, un edificio di due piani sito in Locri (Reggio Calabria), via Matteotti numeri 71, 73 e 75, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 672, foglio 27, particella 193, di proprietà del signor Carmine Migliaccio Spina, come da atto di compravendita 6 settembre 1960, n. 10068 di repertorio, a rogito dott. Gennaro Giusti, notaio in Locri, da adibire a sede dell'ufficio-zona di Locri e poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **645.**

Autorizzazione alla cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Padova ad accettare una donazione.

N. 645. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un lotto di terreno fabbricabile della superficie di mq 300 sito in Piove di Sacco (Padova), via Castello, del valore di L. 4.500.000, censito al nuovo catasto terreni al foglio 27, mappale 441 (ora 741), disposta dal comune di Piove di Sacco con atto 27 agosto 1960, n. 39449 di repertorio, a rogito avv. Albano Pavanello, notaio in Padova, e registrato a Piove di Sacco in data 3 settembre 1960, n. 134, vol. 63, da adibire alla costruzione della sede di zona dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980. n. **646.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Forlì ad acquistare un immobile.

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Forlì viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di lire 39.551.095, un appartamento al secondo piano e un vano cantina dell'edificio sito in Forlì, corso Mazzini n. 10, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 178, particella 113 sub 7, di proprietà della « S.A.I.Me. - S.p.a. », in Bologna, come da atto di compravendita 11 marzo 1969, n. 67 di repertorio, a rogito dott. Decio Francesco Sabattini, notaio in Rocca San Casciano (Forlì), registrato a Rocca S. Casciano in data 26 marzo 1969, n. 35, vol. 72, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. **647.**

Estinzione della « Fondazione assistenza milanese ai lavoratori ed emigranti - Charitas Ambrosiana », in Milano.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la « Fondazione assistenza milanese ai lavoratori ed emigranti - Charitas Ambrosiana », in Milano, viene dichiarata estinta e posta in liquidazione ed il residuo patrimonio viene devoluto alla fondazione « La Vincenziana ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 135

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 4 dicembre 1976, concernente la concessione dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvato con decreto ministeriale n. 1/56281 del 5 gennaio 1977, il quale prevede per ciascuna lotteria di Merano l'estrazione dei premi settimanali;

Ritenuta l'opportunità di assegnare per la lotteria di Merano 1980, settimanalmente, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, un premio di lire due milioni e tre premi di lire un milione ciascuno, per complessive lire quarantacinquemilioni;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Merano 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MERANO 1980

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Merano 1980, che invieranno alla Società Rometra - Gestione lotterie nazionali - via Calabria, 35, Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria, applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 45.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno all'estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

un premio di L. 2.000.000;
tre premi di L. 1.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione settimanale dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il n. 999.999, nel primo contenitore saranno immesse, oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della Società Rometra, via Calabria n. 35, in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della Società Rometra, concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4. — I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - E.U.R. Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7. — **Le** cartoline partecipanti **al** concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI MERANO 1980

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
—	—
ore 9 del 28 luglio 1980	28 luglio 1980
ore 9 del 4 agosto 1980	4 agosto 1980
ore 9 dell'11 agosto 1980	11 agosto 1980
ore 9 del 18 agosto 1980	18 agosto 1980
ore 9 del 25 agosto 1980	25 agosto 1980
ore 9 del 1° settembre 1980	1° settembre 1980
ore 9 dell'8 settembre 1980	8 settembre 1980
ore 9 del 15 settembre 1980	15 settembre 1980
ore 9 del 22 settembre 1980	22 settembre 1980

(9341)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano, manifestazione 1980, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1980, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio Merano », si concluderà il 28 settembre 1980 all'Ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 30 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il giorno 28 settembre 1980, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 28 settembre 1980, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio Merano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex aequo*, vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 300.000.000 (trecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, manifestazione 1980, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 22 settembre 1980.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 12 del giorno 26 settembre 1980.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 28 settembre 1980.

Art. 9.

Il dott. Carlo Caruso, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro del tesoro*
TAMBRONI-ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 60

(9342)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Nomina di un membro supplente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1977, con il quale il dott. Giovanni Luppi è nominato componente del suddetto comitato, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è disposta la designazione di un supplente per ciascun membro del citato comitato;

Vista la comunicazione del 26 giugno 1980, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo indica il dott. Sergio Nardinelli quale supplente del dott. Giovanni Luppi;

Decreta:

Il dott. Sergio Nardinelli partecipa alle sedute del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in caso di assenza o impedimento del dott. Giovanni Luppi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9292)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Albert S.a.s., con sede in Torino;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 novembre 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., con sede in Torino, è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9319)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Albert S.a.s., con sede in Torino;

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979 e 23 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 novembre 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., con sede in Torino, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9320)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.R.E.M., con sede e stabilimento in Travacò Siccomario.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.I.A.R.E.M., con sede e stabilimento in Travacò Siccomario (Pavia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.R.E.M., con sede e stabilimento in Travacò Siccomario (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 febbraio 1979 al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9325)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Albert S.a.s., con sede in Torino;

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979, 23 settembre 1980 e 24 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 novembre 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., con sede in Torino, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9321)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Revelli S.r.l., in liquidazione, in Laveno Mombello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramica Revelli S.r.l., in liquidazione, di Laveno Mombello (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Revelli S.r.l., in liquidazione, di Laveno Mombello (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1979 al 19 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9323)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.R.E.M., con sede e stabilimento in Travacò Siccomario.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.I.A.R.E.M., con sede e stabilimento in Travacò Siccomario (Pavia);

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 febbraio 1979 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.R.E.M., con sede e stabilimento in Travacò Siccomario (Pavia), è prolungata al 19 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9326)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Revelli S.r.l., in liquidazione, in Laveno Mombello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramica Revelli S.r.l., in liquidazione, di Laveno Mombello (Varese);

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 settembre 1979 al 19 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Revelli S.r.l., in liquidazione, di Laveno Mombello (Varese), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9324)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Albert S.a.s., con sede in Torino;

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979, 23 settembre 1980, 24 settembre 1980 e 25 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 novembre 1979 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., con sede in Torino, è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9322)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.R.E.M., con sede e stabilimento in Travacò Siccomario.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.I.A.R.E.M., con sede e stabilimento in Travacò Siccomario (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1980 e 25 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 febbraio 1979 al 19 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.R.E.M., con sede e stabilimento in Travacò Siccomario (Pavia), è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9327)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « IX Carnesud - Salone nazionale della zootecnia », in Foggia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « IX Carnesud - Salone nazionale della zootecnia », che avrà luogo a Foggia dal 23 al 26 novembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(9289)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XVII Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » - « XI Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande » che avranno luogo a Genova dal 15 al 23 novembre 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XVII Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » « XI Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande », che avranno luogo a Genova dal 15 al 23 novembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(9264)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, concernenti la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di anticipazioni alle imprese appaltatrici e fornitrici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, recante: « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 »;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, recanti modifiche al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1979, con il quale le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, sono state prorogate al 31 dicembre 1980;

Ritenuto che, per il perdurare delle esigenze connesse con la situazione economica del Paese, si rende necessario prorogare ulteriormente al 31 dicembre 1981 le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, modificate dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificate dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1981.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9293)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di riconoscimento delle unioni di produttori olivicoli ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1980-81. Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 26 settembre 1980.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978 ed in particolare l'art. 5, con il quale viene istituito un aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 1589/80 del Consiglio del 24 giugno 1980, con il quale viene stabilito, tra l'altro, l'importo del suddetto aiuto per la campagna 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1917/80 del Consiglio del 15 luglio 1980, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 136/66 ed il regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio del 30 settembre 1980 che stabilisce per la campagna 1980-81 misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2529/80 del Consiglio del 30 settembre 1980 che stabilisce per la stessa campagna 1980-81 le norme generali relative all'aiuto alla produzione di olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2608/80 della commissione del 10 ottobre 1980 relativo alle modalità di applicazione del menzionato regolamento (CEE) numero 2528/80;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, concernente tra l'altro la corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1979, relativo al riconoscimento, per la campagna 1979-80, delle organizzazioni di produttori olivicoli;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 dell'11 ottobre 1980;

Ritenuto di dover emanare per la campagna 1980-81 le disposizioni interne di applicazione della sopra specificata normativa comunitaria ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori olivicoli da ammettere alla norma derogatoria di cui all'art. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2528/80.

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della riconferma per la campagna 1980-81 del riconoscimento di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio del 30 settembre 1980, ogni organizzazione di produttori olivicoli già riconosciuta per la campagna 1979-80 deve presentare, entro e non oltre il 20 ottobre 1980, a questo Ministero - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli:

a) dichiarazione, a firma autentica e sotto la personale responsabilità del legale rappresentante, con la quale viene confermata, per la campagna 1980-81, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2528/80, che ne legittimarono il riconoscimento;

b) elenco dei produttori, con l'indicazione delle rispettive generalità e dell'ubicazione delle aziende olivicole interessate, che hanno ottenuto il recesso dalle organizzazioni stesse;

c) per ogni singolo produttore olivicolo, che per la campagna 1979-80 era socio di un'altra organizzazione riconosciuta, una dichiarazione, rilasciata dal produttore stesso ed a firma autenticata nelle forme di legge, con la quale — oltre ad indicare la data di presentazione della domanda di recesso — si solleva questa Amministrazione da qualsiasi conseguente responsabilità attinente al pagamento dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1980-81. Nel caso di organismo associativo, detta dichiarazione deve essere rilasciata dal proprio rappresentante legale.

Art. 2.

Ogni organizzazione di produttori di olive e di olio, legalmente costituita entro il 10 ottobre 1980 che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2608/80 della commissione del 10 ottobre 1980, rappresenti un numero minimo di 25.000 soci o un volume di produzione medio nelle ultime due campagne non inferiore a 130.000 quintali, che sia in possesso di tutti gli altri requisiti e condizioni indicati all'art. 1, paragrafo 1 del citato regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio e che intende conseguire, per i propri soci, l'aiuto alla produzione di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 — come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del 29 giugno 1978 — deve ottenere l'attestazione statale della sussistenza delle prescritte condizioni e requisiti.

La relativa verifica è attribuita alla competenza di questo Ministero — Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli — al quale deve essere presentata, entro e non oltre il 31 ottobre 1980, apposita domanda.

A corredo di detta domanda, redatta su carta da bollo ed a firma del legale rappresentante, devono essere prodotti per ogni organizzazione richiedente i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto sociale;

b) copia autentica della deliberazione del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo o di altro organo collegiale, dotato dei necessari poteri, che autorizza la presentazione della domanda;

c) nota descrittiva particolareggiata della consistenza organizzativa e della struttura operativa di cui dispone atta a dimostrare la capacità di espletare le verifiche di cui all'art. 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CEE) n. 2528/80;

d) elenco aggiornato dei soci, con le rispettive date di nascita, in estratto autentico e leggibile, dall'apposito libro sociale con l'aggiunta dell'indicazione dell'ubicazione delle relative aziende olivicole;

e) l'elenco aggiornato, per ogni organismo associato, dei rispettivi soci in estratto autentico dall'apposito libro sociale con le integrazioni di cui alla precedente lettera *d*), se all'organizzazione istante aderiscono organismi associativi, comunque costituiti secondo le norme del vigente ordinamento giuridico;

f) per ogni singolo produttore, che per la campagna 1979-80 era socio di un'altra organizzazione riconosciuta, una dichiarazione rilasciata dal produttore stesso ed a firma autenticata nelle forme di legge, con la quale — oltre ad indicare la data di presentazione della domanda di recesso — si solleva questa Amministrazione da qualsiasi conseguente responsabilità attinente al pagamento dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1980-81. Nel caso di organismo associativo, detta dichiarazione deve essere rilasciata dal proprio rappresentante legale.

Nell'ipotesi che il riconoscimento dovesse basarsi sul volume minimo di produzione di olio, all'elenco dei soci deve essere allegata un'attestazione, responsabil-

mente rilasciata dall'organizzazione, da cui risultino per ciascun socio la consistenza colturale olivicola, espressa in ettari e distinta in specializzata e promiscua.

Art. 3.

In deroga e ad integrazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 dell'11 ottobre 1980, le cooperative aderenti ad un'organizzazione di produttori riconosciuta possono presentare, tramite quest'ultima, una denuncia-domanda unica, per conto di tutti i rispettivi soci ed a firma del legale rappresentante, contenente per ciascun produttore i dati di cui all'allegato *A*, del suddetto decreto ministeriale, unitamente al modello *F* riguardante la lavorazione totale delle olive di ogni cooperativa ed ai modelli *F* relativi ad eventuali moliture effettuate presso frantoi diversi da quelli della cooperativa interessata.

Art. 4.

In deroga e ad integrazione dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 26 settembre 1980 le cooperative di cui al precedente articolo sono tenute a presentare copia del registro di lavorazione — regolarmente vidimato ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto ministeriale 26 settembre 1980 — alla fine della molitura delle olive di tutti i rispettivi soci e comunque non oltre la presentazione della relativa denuncia-domanda unica di aiuto.

Qualora dette cooperative esercitano anche il servizio di molitura per conto di terzi, esse dovranno disporre di una doppia contabilità consistente nella tenuta di due registri di lavorazione, di cui il secondo riguarderà esclusivamente le lavorazioni effettuate per conto di terzi e sarà pienamente assoggettato alla disciplina di cui al menzionato decreto ministeriale 26 settembre 1980 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9340)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980, con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale del tesoro, « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 10 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di ottobre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 ottobre 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 ottobre 1980.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese non si applica l'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1980
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 390

(9477)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980, con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale del tesoro « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 10 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di ottobre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 ottobre 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 ottobre 1980.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese non si applica l'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1980
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 392

(9478)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980, con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale del tesoro « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 10 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di ottobre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 ottobre 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 ottobre 1980.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese non si applica l'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1980
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 391

(9479)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 settembre 1980.
Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, concernente: produzione del virus aftoso - produzione del vaccino contro l'afta epizootica (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 3 agosto 1980);

Ritenuta l'opportunità di proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Considerato che lo stanziamento di spesa per l'acquisto, la distribuzione e l'impiego del vaccino antiaftoso è iscritto per l'anno 1980 in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità;

Ordina:

Art. 1.

E' obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi presenti nel territorio nazionale, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli.

Per la regione della Valle d'Aosta si applica la legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, concernente le norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta, modificata dalla legge regionale 17 novembre 1976, n. 52.

Art. 2.

In via ordinaria saranno sottoposti a trattamento immunizzante:

a) dal 1° ottobre 1980 al 15 febbraio 1981 i bovini ed i bufali;

b) dal 1° aprile al 30 giugno 1981 gli ovini ed i caprini che si spostano per la monticazione e i bovini ed i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunta l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini ed i bufali che, nella loro carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini di cui alla precedente lettera *b*), dovrà essere effettuato prima della monticazione da oltre quindici giorni e da non oltre quattro mesi.

L'avvenuto trattamento immunizzante dovrà essere annotato dal veterinario comunale o consorziale, nei certificati previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Nel territorio della Sicilia la vaccinazione antiaftosa obbligatoria sarà estesa a tutti gli ovini ed i caprini ivi presenti di età superiore a tre mesi. L'esecuzione di detto trattamento immunizzante avverrà, per quanto concerne le modalità tecniche ed organizzative, in conformità alle disposizioni contenute nella presente ordinanza ma non sarà soggetta ai limiti di tempo stabiliti nel precedente art. 2.

Art. 4.

In via eccezionale, le competenti autorità sanitarie, per comprovati motivi di ordine tecnico ed organizzativo, potranno consentire, sentito il Ministero della sanità, l'anticipazione dell'intervento immunizzante o il suo differimento, rispetto ai termini previsti dall'art. 2.

Art. 5.

Il vaccino antiaftoso, occorrente per la fase di vaccinazione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, preparato esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali autorizzati alla produzione di virus aftosi, verrà distribuito gratuitamente per il tramite delle competenti autorità sanitarie regionali o degli uffici cui sono state demandate le attribuzioni del veterinario provinciale.

Art. 6.

Le vaccinazioni saranno di norma eseguite da veterinari comunali o consorziali o da altri veterinari appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

Per uniformità di indirizzo, in sede di trattamento immunizzante i veterinari vaccinatori compileranno il modello conforme all'allegato n. 1.

Art. 7.

Per la esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza il Ministero della sanità pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, dei presidenti delle regioni a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, nonché dei veterinari provinciali della Sicilia, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dall'apposito decreto ministeriale.

Le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno al pagamento delle prestazioni veterinarie con una congrua aliquota dei fondi assegnati a tali province in base all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 8.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

La competente autorità sanitaria, semprechè la situazione epizootologica nei confronti dell'afta lo consenta, può:

a) esentare dall'obbligo della vaccinazione gli animali da esportare in Paesi esteri, che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'in-

tervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati, nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1981, per i bovini di allevamento situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.

Del ricorso alle norme di cui al precedente comma, lettere *a*) e *b*), l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 9.

Non sono soggetti, ovviamente, ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2, i trattamenti immunizzanti antiaftosi, effettuati in regime di emergenza od in ossequio a decreti o ad ordinanze ministeriali, relativi all'importazione di animali aftoso-sensibili.

Ogni altro trattamento immunizzante, al di fuori di quelli previsti dalla presente ordinanza, nonché dalle disposizioni vigenti in materia, non potrà essere effettuato se non previa autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 10.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro: ANIASI

MODELLO 1

PROVINCIA DI . . . . ISTITUTO PRODUTTORE VACCINO USATO . . . .

COMUNE DI . . . . SERIE E NUMERO . . . .

VACCINAZIONE ANTIAFTOSA

Ordinanza ministeriale . . . .

Quindicina dal . . . . *al* . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno N.	Vitelli sopra l'anno N.	Manze N.	Vacche N.	Tori N.	Buoi N.	Bufalini N.	Ovini e caprini N.	Animali sotto età vaccinale		
										Bovini N.	Bufalini N.	Ovini e caprini N.

. . . . . li, ...

Il veterinario vaccinatore
. . . .

(9328)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2414/80 della commissione, del 19 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2415/80 della commissione, del 19 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2416/80 della commissione, del 16 settembre 1980, relativo alle modalità di esecuzione delle decisioni di contributo del FEAOG, sezione orientamento, per programmi speciali forestali in alcune zone mediterranee della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2417/80 della commissione, del 17 settembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni, nel Benelux, di sottovesti originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2418/80 della commissione, del 18 settembre 1980, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 87.02 B II a) 1 aa) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2419/80 della commissione, del 19 settembre 1980, che fissa i valori medi forfettari applicabili per la determinazione del valore in dogana degli agrumi durante i periodi iniziali della campagna d'importazione 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 2420/80 della commissione, del 19 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fosfati di sodio della sottovoce 28.40 B ex II della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2421/80 della commissione, del 19 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2392/80 della commissione, del 16 settembre 1980, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 245 del 17 settembre 1980.

Pubblicati nel n. L 249 *del* 20 *settembre* 1980.

(235/C)

Regolamento (CEE) n. 2422/80 della commissione, del 22 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2423/80 della commissione, del 22 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2424/80 della commissione, del 22 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 250 *del* 23 *settembre* 1980.

(236/C)

Regolamento (CEE) n. 2425/80 della commissione, del 23 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2426/80 della commissione, del 23 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2427/80 della commissione, del 23 settembre 1980, che fissa, per il quarto trimestre 1980, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 2428/80 della commissione, del 22 settembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2429/80 della commissione, del 23 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 251 *del* 24 *settembre* 1980.

(237/C)

Regolamento (CEE) n. 2430/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2431/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2432/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2433/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2434/80 della commissione, del 23 settembre 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2435/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che accorda la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

Regolamento (CEE) n. 2436/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2437/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 2438/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2439/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2440/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2441/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2442/80 della commissione, del 24 settembre 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 252 *del* 25 *settembre* 1980.

(238/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 10 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	858,70	858,70	858,80	858,70	860 —	858,65	858,80	858,70	858,70	858,70
Dollaro canadese	737,60	737,60	737,75	737,60	737,70	737,55	738,10	737,60	737,60	737,60
Marco germanico	476,03	476,03	476,10	476,03	476,30	476,02	476,05	476,03	476,03	476 —
Fiorino olandese	437,67	437,67	437,60	437,67	438,10	437,65	437,77	437,67	437,67	437,65
Franco belga	29,65	29,65	29,6450	29,65	29,66	29,60	29,651	29,65	29,65	29,65
Franco francese	205,34	205,34	205,20	205,34	205,35	205,30	205,33	205,34	205,34	205,30
Lira sterlina	2062,50	2062,50	2062,50	2062,50	2057,30	2062,45	2062,85	2062,50	2062,50	2062,20
Lira irlandese	1795,50	1795,50	1795 —	1795,50	1796,25	—	1795 —	1795,50	1795,50	—
Corona danese	154,56	154,56	154,65	154,56	154,55	154,55	154,58	154,56	154,56	154,55
Corona norvegese	176,85	176,85	176,90	176,85	176,95	176,80	176,83	176,85	176,85	176,85
Corona svedese	206,55	206,55	206,50	206,55	206,95	206,50	206,57	206,55	206,55	206,55
Franco svizzero	525,10	525,10	525,10	525,10	524,70	525,05	525,30	525,10	525,10	525,10
Scellino austriaco	67,27	67,27	67,30	67,27	67,30	67,25	67,294	67,27	67,27	67,25
Escudo portoghese	17,15	17,15	17,15	17,15	17,16	17,10	17,15	17,15	17,15	17,15
Peseta spagnola	11,614	11,614	11,6250	11,614	11,63	11,60	11,62	11,614	11,614	11,60
Yen giapponese	4,114	4,114	4,1250	4,114	4,115	4,10	4,117	4,114	4,114	4,11

Media dei titoli del 10 ottobre 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	61,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,175
» 5,50 % » » 1968-83	85,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	79,575
» 6 % » » 1971-86	76,200
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,650
» » » » 1- 7-1979/81	99 —
» » » » 1-10-1979/81	99,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,100
» » » » 1- 5-1979/82	96,800
» » » » 1- 7-1979/82	97,050
» » » » 1-10-1979/82	97,850
» » » » 1- 1-1980/82	97,800
» » » » 1- 3-1980-82	97,850
» » » » 1- 1-1980/83	97,900
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1 1981	98,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,725
» » » 12 % 1- 4-1982	94,900
» » » 12 % 1-10-1983	91,775
» » » 12 % 1- 1-1984	91,750
» » » 12 % 1- 4-1984	91,975
» » » 12 % 1-10-1984	92,250
» » » 12 % 1-10-1987	80,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	858,75
Dollaro canadese	737,85
Marco germanico	476,04
Fiorino olandese	437,72
Franco belga	29,65
Franco francese	205,335
Lira sterlina	2062,675
Lira irlandese	1795,25
Corona danese	154,57
Corona norvegese	176,84
Corona svedese	206,56
Franco svizzero	525,20
Scellino austriaco	67,282
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,617
Yen giapponese	4,115

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 13 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	858,80	858,80	858,25	858,80	858,75	858,75	858,70	858,80	858,80	858,80
Dollaro canadese	737,85	737,85	738 —	737,85	737,85	737,80	737,90	737,85	737,85	737,85
Marco germanico	475,62	475,62	476 —	475,62	475,65	475,60	475,60	475,62	475,62	475,60
Fiorino olandese	437,36	437,36	437,40	437,36	437,75	437,35	437,18	437,36	437,36	437,35
Franco belga	29,624	29,624	29,65	29,624	29,65	29,60	29,641	29,624	29,624	29,62
Franco francese	205,28	205,28	205,40	205,28	205,40	205,25	205,33	205,28	205,28	205,25
Lira sterlina	2068,60	2068,60	2069,10	2068,60	2069,15	2068,55	2068,90	2068,60	2068,60	2068,60
Lira irlandese	1792,25	1792,25	1793 —	1792,25	1792,20	—	1790 —	1792,25	1792,25	—
Corona danese	154,48	154,48	154,60	154,48	154,50	154,40	154,47	154,48	154,48	154,46
Corona norvegese	176,87	176,87	176,90	176,87	176,85	176,85	176,93	176,87	176,87	176,86
Corona svedese	206,63	206,63	206,70	206,63	206,65	206,60	206,60	206,63	206,63	206,60
Franco svizzero	524,55	524,55	524,75	524,55	524,85	524,50	524,62	524,55	524,55	524,55
Scellino austriaco	67,165	67,165	67,25	67,165	67,20	67,15	67,17	67,165	67,165	67,16
Escudo portoghese	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,10	17,15	17,15	17,15	17,15
Peseta spagnola	11,611	11,611	11,6175	11,611	11,60	11,60	11,613	11,611	11,611	11,61
Yen giapponese	4,139	4,139	4,14	4,139	4,138	4,10	4,140	4,139	4,139	4,13

Media dei titoli del 13 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,175
» 5,50 % » » 1968-83	85,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	75,575
» 6 % » » 1971-86	76,200
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,675
» » » » 1- 3-1979/81	99,625
» » » » 1- 7-1979/81	99,100
» » » » 1-10-1979/81	98,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,225
» » » » 1- 5-1979/82	96,800
» » » » 1- 7-1979/82	97,250
» » » » 1-10-1979/82	97,750
» » » » 1- 1-1980/82	97,900
» » » » 1- 3-1980/82	97,800
» » » » 1- 1-1980/83	97,900
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	—
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	—
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	—
» » » 12 % 1- 4-1982	—
» » » 12 % 1-10-1983	—
» » » 12 % 1- 1-1984	—
» » » 12 % 1- 4-1984	—
» » » 12 % 1-10-1984	—
» » » 12 % 1-10-1987	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	858,75
Dollaro canadese	737,875
Marco germanico	475,61
Fiorino olandese	437,27
Franco belga	29,632
Franco francese	205,305
Lira sterlina	2068,75
Lira irlandese	1791,125
Corona danese	154,475
Corona norvegese	176,90
Corona svedese	206,615
Franco svizzero	524,585
Scellino austriaco	67,167
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,612
Yen giapponese	4,139

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 25 settembre 1980. Modificazioni alla deliberazione 31 maggio 1977 recante direttive per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della legge n. 183/76 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante norme per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il programma quinquennale predisposto ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 183 e approvato dal CIPE in data 31 maggio 1977;

Vista la delibera del CIPE in data 31 maggio 1977, contenente direttive per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Visto in particolare il punto 14 della suddetta delibera, nel quale sono stati indicati i comparti produttivi cui riconoscere l'aumento di un quinto del contributo in conto capitale, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183, nonché le modalità per l'ammissione al godimento del suddetto maggiore incentivo;

Viste le modifiche apportate a tali modalità per le successive delibere di questo Comitato del 24 giugno 1978 e del 9 maggio 1977;

Considerata l'opportunità di aggiornare, alla luce dell'evoluzione intervenuta nel frattempo nei diversi settori produttivi, l'elenco dei comparti industriali cui riconoscere la maggiorazione anzidetta, prorogando peraltro sino alla data di approvazione della presente delibera la validità dell'elenco annesso alla citata delibera del CIPE del 31 maggio 1977;

Udita la relazione svolta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base all'incarico che il CIPI ebbe a conferirgli il 9 marzo 1979 perché valutasse, alla luce delle nuove esigenze e situazioni createsi nel campo industriale e anche in relazione ai programmi finalizzati elaborati o in corso di elaborazione ai sensi della legge n. 675/1977, le eventuali modifiche da apportare all'elenco anzidetto;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta del 1° agosto 1980;

Delibera:

1. Le determinazioni di cui al punto 14, primo comma, della delibera del CIPE del 31 maggio 1977, restano applicabili a tutte le iniziative rientranti nei settori o sub settori industriali indicati nell'elenco annesso a detta delibera per le quali la richiesta del contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sia stata presentata prima dell'approvazione della presente delibera.

2. Per le iniziative industriali per le quali la richiesta del contributo in conto capitale di cui al citato art. 69 venga presentata successivamente all'approvazione della presente delibera, l'aumento di un quinto del contributo anzidetto, previsto dal quarto comma dello stesso art. 69, compete soltanto a quelle iniziative che rientrino fra le attività industriali di cui all'accluso elenco. Tali attività sono indicate con riferimento alla classificazione ISTAT del 1971, salvo che quelle concernenti l'industria elettronica.

3. Restano ammesse alla maggiorazione di cui sopra le iniziative riguardanti gli altri settori industriali non compresi nell'elenco anzidetto (esclusi peraltro quelli di cui al punto 3 della delibera CIPE del 31 maggio 1977), quando concorrano al conseguimento degli obiettivi previsti dai progetti speciali per le zone interne.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

ELENCO DEI SETTORI INDUSTRIALI PER I QUALI SI RICONOSCE LA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 69, QUARTO COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218.

A) Estrazione di minerali metalliferi.

B) Estrazione di combustibili solidi.

C) Estrazione di altri minerali non metalliferi, ossia:

produzione di sale marino (saline) e di evaporazione;
estrazione e ricerche di salgemma;
estrazione e ricerche di sali di potassio e minerali fosfatici;
estrazione di zolfo;
estrazione di pirite;
estrazione di dolomite;
estrazione e ricerche di minerali non metalliferi per l'edilizia e per l'industria delle ceramiche e refrattari;
estrazione e ricerche di minerali non metalliferi per industrie varie (industrie tessili, della concia, elettrotecniche, chimiche, della carta, ecc.).

D) Industria conserviera, sempre che si tratti di iniziative che prevedano l'impiego di tecnologie avanzate e limitatamente ai seguenti comparti:

lavorazione e conservazione delle carni;
lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca;
conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi ed altri prodotti, salvo la lavorazione del pomodoro;
produzione di estratti e dadi alimentari e di alimenti dietetici, nonché di alimenti precucinati o precotti.

E) Industria casearia, limitatamente alla trasformazione del latte.

F) Industrie alimentari varie, limitatamente alla produzione di mangimi.

G) Industria laniera, limitatamente alla tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre.

H) Industria della produzione di manufatti e maglia.

I) Altre industrie tessili, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di tappeti e moquettes di qualsiasi tipo di fibra;
produzione di linoleum e di tele cerate;
produzione di nastri, tessuti ed articoli elastici;
tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile.

J) Industria del vestiario, abbigliamento, arredamento ed affini, limitatamente ai seguenti comparti:

confezione di vestiario in serie, limitatamente alle confezioni sportive e «tempo libero»;
confezione di biancheria per la casa (comprese le coperte e le tende).

K) Industria del legno, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di compensati e simili, di tranciati e di pannelli fibrolegnosi e truciolati;

falegnameria industriale per l'edilizia, elementi prefabbricati in legno.

L) Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno, limitatamente al seguente comparto:

costruzione di mobili e di arredamenti in legno e vimini.

M) Industrie metallurgiche, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di pezzi di acciaio fucinati e stampati a caldo, stampatura e imbutitura a caldo di lamiere di acciaio;

produzione di lamiere rivestite;

laminazione a caldo e a freddo;

seconde lavorazioni siderurgiche (trafilatura, rettifica, pelatura per barre e/o rotoli, tondelli in acciaio per monetazione, derivati della vergella).

N) Fonderie di seconda fusione.

O) Industria della costruzione di carpenteria metallica, mobili e arredi metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici, limitatamente ai seguenti comparti:

costruzione di mobili ed arredi metallici;

costruzione di forni non elettrici a combustione e apparecchi termici per uso industriale;

costruzione di caldaie e serbatoi;

costruzione di apparecchi termici non elettrici per uso domestico e per convivenze (compresi cucine, fornelli e stufe non elettriche);

costruzione di apparecchiature per lavanderie e stirerie.

P) Industria della costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi di sollevamento e trasporto.

Q) Industria della costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine.

R) Industria della costruzione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria; pompe, compressori, valvolame e simili.

S) Industria della costruzione di minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame; arte da fuoco e loro munizioni.

T) Industria meccanica di precisione e affini.

U) Industria della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini, limitatamente ai seguenti comparti (con esclusione dell'elettronica civile):

costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti;

costruzione di materiale elettrico per mezzi di locomozione terrestri, marittimi ed aerei;

costruzione di altro materiale elettrico per l'industria;

costruzione di strumenti di misura elettrica e di apparecchiature elettromedicali;

telecomunicazione in tecnica elettronica;

componentistica;

informatica (intesa come produzione di elaboratori piccoli, medi e grandi);

produzione di macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione;

costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali, militari e biomedicali;

produzione di materiale elettrico di illuminazione, valvole termoioniche e cellule fotoelettriche;

produzione di cavi, conduttori elettrici isolati ed accessori;

produzione di materiali dielettrici.

V) Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie, limitatamente al seguente comparto:

trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli.

W) Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazione affini esclusi il comparto della costruzione di materiale rotabile ferrotranviario e filoviario ed il comparto dei cantieri navali per costruzioni metalliche e per demolizione.

X) Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di prodotti finiti abrasivi;

lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria e per uso industriale.

Y) Industria per la produzione dei prodotti chimici di base, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di pigmenti inorganici;

produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi.

Z) Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti).

AB) Industria per la produzione di prodotti farmaceutici.

AC) Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale.

AD) Industria della gomma, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di articoli di gomma e di rigenerato di gomma;

ricostruzione di pneumatici.

AE) Industrie dei prodotti delle materie plastiche, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di manufatti, accessori ed articoli tecnici per prodotti dell'industria manifatturiera;

produzione di manufatti ed articoli per l'edilizia;

produzione di barche, scafi ed articoli sportivi;

produzione di articoli vari, non altrove classificati.

AF) Industrie manifatturiere varie, limitatamente ai seguenti comparti:

costruzione di strumenti musicali;

costruzione di giocattoli e di parti di giocattoli di qualsiasi tipo;

costruzione di armature per occhiali di qualsiasi tipo;

montatura in serie di occhiali comuni;

fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini.

(9329)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Rari Nantes Lignano, in Lignano Sabbiadoro, e nomina del commissario governativo.

Con delibera 24 settembre 1980, n. 3564, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Rari Nantes Lignano, in Lignano Sabbiadoro (Udine), nominando commissario governativo, per la durata di sei mesi, il dott. Emilio Mulotti, con studio in Udine, via Giusti n. 2.

(9297)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 14 luglio 1980, con la quale il sig. Poretti Franco, nato a Gorizia il 27 febbraio 1940, ivi residente in via Campi n. 8, ha chiesto il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di «Poberay»;

Accertato che il cognome Poberay, non è stato da questa prefettura incluso nell'elenco, formato d'ufficio, dei cognomi italiani corrotti da grafia straniera e perciò da restituire obbligatoriamente in forma italiana in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 gennaio 1926, n. 17, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1926, ma che invece, il cambiamento del cognome da Poberay in Poretti è stato effettuato con decreto prefettizio n. 13225/I in data 9 marzo 1934 in seguito ad apposita domanda in data 17 luglio 1933 fatta dal sig. Poberay Luigi, padre dell'istante Poretti Franco, in base all'art. 2 del regio decreto-legge n. 17 sopra citato;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.II che prevede la possibilità della revoca dei provvedimenti prefettizi adottati a suo tempo in applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che la domanda di ripristino del cognome nella forma originaria è stata regolarmente affissa, per trenta giorni, all'albo pretorio del comune di residenza del richiedente ed a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla richiesta suindicata;

Decreta:

Il cognome del sig. Poretti Franco in premessa generalizzato, è restituito nella forma originaria di « Poberay ».

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Sirok Darinka, nata a Gargaro il 5 luglio 1946, moglie;

Poretti Alessandro, nato a S. Pietro (Jugoslavia) il 9 febbraio 1926, figlio;

Poretti Luigi, nato a Gorizia il 2 gennaio 1967, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 19 settembre 1980

Il prefetto: BARRASSO

(9018)

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 11 luglio 1980, con la quale il sig. Poretti Jozko, nato a Gorizia il 17 marzo 1946, ivi residente in via Campi, 43, ha chiesto il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Poberay »;

Accertato che il cognome Poberay, non è stato da questa prefettura incluso nell'elenco, formato d'ufficio, dei cognomi italiani corrotti da grafia straniera e perciò da restituire obbligatoriamente in forma italiana in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 gennaio 1926, n. 17, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1926, ma che invece, il cambiamento del cognome da Poberay in Poretti è stato effettuato con decreto prefettizio n. 13225/I in data 9 marzo 1934 fatta dal sig. Poberay Luigi, padre dell'istante Poretti Jozko, in base all'art. 2 del regio decreto-legge n. 17 sopra citato;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.II che prevede la possibilità della revoca dei provvedimenti prefettizi adottati a suo tempo in applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che la domanda di ripristino del cognome nella forma originaria è stata regolarmente affissa, per trenta giorni, all'albo pretorio del comune di residenza del richiedente ed a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla richiesta suindicata;

Decreta:

Il cognome del sig. Poretti Jozko, in premessa generalizzato, è restituito nella forma originaria di « Poberay ».

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Mihelj Darinka, nata a Postojna (Jugoslavia) il 9 marzo 1951, moglie.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 22 settembre 1980

Il prefetto: BARRASSO

(9019)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina a diciannove tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979, registro n. 17 Difesa, foglio n. 229, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciannove tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1980, registro n. 9 Difesa, foglio n. 74, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso dianzi citato;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1980, con il quale è stato sostituito un membro della commissione nominata con il citato decreto ministeriale 7 febbraio 1980;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciannove tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, citato nelle premesse:

1) Fecarotti dott. Diego, nato il 22 agosto 1951 . punti 39,175
2) De Vivo dott. Domenico, nato il 28 dicembre 1950 » 38,225
3) Manzitto dott. Francesco, nato il 1° febbraio 1952 » 38,195
4) Costa dott. Mario Francesco, nato il 1° aprile 1951 . . . . » 35,745
5) Buono dott. Giacomo, nato il 3 gennaio 1952 » 34,285
6) serg. magg. A.M. s.p. La Gumina Francesco, nato il 10 febbraio 1949 . . . . . . » 34,050
7) Ghidoni dott. Luigi, nato il 19 marzo 1953 . » 33,800
8) Cirigliano dott. Giuseppe, nato il 24 gennaio 1953 . . . . » 33,730
9) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Villani Michele Stefano Italo, nato il 26 dicembre 1954 . . . » 32,875
10) Manna dott. Pietro, nato il 4 marzo 1951 . . » 31,800
11) Falco Scampitilla dott. Vincenzo, nato il 10 settembre 1952 . . . . » 31,450
12) Patruno dott. Mario, nato il 22 febbraio 1952 . » 30,475
13) Marotto dott. Paolo, nato il 30 settembre 1951 » 29,900
14) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Demelas Fabrizio, nato il 30 dicembre 1953 . . . . . » 29,475
15) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Salvi Pier Guglielmo, nato il 12 marzo 1953 . . . . . . » 28,925
16) Nappa dott. Nicola, nato il 5 ottobre 1953 . . » 28,775
17) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Pala Salvatore, nato il 22 settembre 1953 . . . . » 27,875
18) s. ten. s.a. cpl. tratt. Tandoi Filippo, nato il 3 febbraio 1953 . . . . » 27,665
19) s. ten. comm. cpl. 1° nom. Scibinico Alberto, nato il 4 novembre 1952 . . . . . . » 26,475
20) Cattaneo dott. Ernesto, nato il 7 novembre 1943 » 25,440

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) Fecarotti dott. Diego . . . . punti 39,175
2) De Vivo dott. Domenico . . . . » 38,225
3) Manzitto dott. Francesco . . . . » 38,195
4) Costa dott. Mario Francesco . . . . . . » 35,745
5) Buono dott. Giacomo . . . . » 34,285
6) serg. magg. A.M. s.p. La Gumina Francesco . » 34,050
7) Ghidoni dott. Luigi . . . . » 33,800
8) Cirigliano dott. Giuseppe . . . . . . » 33,730

9) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Villani Michele Stefano Italo . punti 32,875
10) Manna dott. Pietro . » 31,800
11) Falco Scampitilla dott. Vincenzo » 31,450
12) Patruno dott. Mario » 30,475
13) Marotto dott. Paolo . . » 29,900
14) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Demelas Fabrizio . » 29,475
15) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Salvi Pier Guglielmo » 28,925
16) Nappa dott. Nicola . » 28,775
17) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Pala Salvatore . . » 27,875
18) s. ten. s.a. cpl. tratt. Tandoi Filippo . » 27,665
19) s. ten. comm. cpl. 1ª nom. Scibinico Alberto . » 26,475

Art. 3.

Il sottonotato candidato è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:

Cattaneo dott. Ernesto . . punti 25,440

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1980
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 95

(8681)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979, registro n. 17 Difesa, foglio n. 228, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1980, registro n. 9 Difesa, foglio n. 75, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, citato nelle premesse:

1) ten. suss. cpl. tratt. Santoiemma Giuseppe, nato il 21 dicembre 1953 punti 45,38
2) ten suss. cpl. tratt. Costa Aldo, nato il 29 luglio 1952 . » 42,75
3) ten. suss. cpl. tratt. Crimi Giovanni, nato il 7 ottobre 1950 » 42,61
4) s. ten. suss. cpl. congedo Mollica Giuseppe, nato il 4 luglio 1956 » 39,80
5) s. ten. suss. cpl. congedo Secondino Roberto, nato il 14 aprile 1955 . » 39,55
6) s. ten. suss. cpl. tratt. Sivieri Francesco, nato il 18 gennaio 1952 » 38,65
7) s. ten. suss. cpl. congedo Rouge Pietro, nato il 21 maggio 1959 . . » 37,70

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1) ten. suss. cpl. tratt. Santoiemma Giuseppe . . punti 45,38
2) ten. suss. cpl. tratt. Costa Aldo . . . » 42,75

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) ten. suss. cpl. tratt. Crimi Giovanni . . . punti 42,61
2) s. ten. suss. cpl. cong. Mollica Giuseppe . . » 39,80
3) s. ten. suss. cpl. cong. Secondino Roberto . . » 39,55
4) s. ten. suss. cpl. tratt. Sivieri Francesco . . . » 38,65
5) s. ten. suss. cpl. cong. Rouge Pietro . . . . » 37,70

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1980
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 98

(8680)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1980, registro n. 11 Difesa, foglio n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 maggio 1980, n. 144;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto;

Considerato che è interesse dell'amministrazione riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, in conseguenza del limitato numero di domande pervenute;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è riaperto il termine di giorni quindici per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Roma, addì 28 agosto 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1980
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 315

(9365)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti, elevati a sei, di agente tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 8 (pubblicato il 30 settembre 1980) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 11 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980, registro n. 13, foglio n. 182, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti, elevati a sei, di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1978.

(9366)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tredici posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tredici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale del 30 ottobre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1980, avranno luogo in Roma, presso la sala conferenze della stazione di Roma-Termini sita in via Giolitti n. 34, nei giorni 1 e 2 dicembre 1980 per le obbligatorie e 3 dicembre 1980 per la prova facoltativa di lingua estera con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.

(9335)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquantuno posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquantuno posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale del 9 novembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1980, avranno luogo in Roma presso la sala conferenze della stazione di Roma-Termini sita in via Giolitti n. 34, nei giorni 4 e 5 dicembre 1980 per le prove obbligatorie e 6 dicembre 1980, per la prova facoltativa di lingua estera con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.

(9336)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la regione Valle d'Aosta.

La prova scritta del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1980) avrà luogo ad Aosta presso l'istituto professionale regionale, via Federico Chabod, 8, il giorno 6-7 novembre 1980, ore 8,30 antimeridiane.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

(9337)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso concernente la pubblicazione di bandi di concorso, per titoli, riservati al personale non docente dei ruoli della scuola, delle università e dell'amministrazione centrale e periferica per l'assegnazione di personale da comandare presso gli enti istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II n. 35/36 del 28 agosto-4 settembre 1980, sono stati pubblicati i bandi di concorso, per titoli, riservati al personale non docente dei ruoli della scuola, delle università e dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, per l'assegnazione di personale da comandare presso gli enti istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

(9005)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 19 luglio 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1979, registrato il 17 dicembre 1979, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 389, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 20 giugno 1979:

1) Di Passio Rocco	punti	24,945
2) Mazzuca Ottorino	»	23,997
3) Favaro Pasqualini Liliana	»	23,775
4) Ginestra Giuseppe	»	23,427
5) Grasso Michele	»	23,120
6) Antonietti Ruggero	»	22,010
7) Del Grosso Raffaele	»	22,002
8) Bussetti Gianfranco	»	20,957
9) Valente Gennaro	»	20,100
10) Sollano Salvatore	»	19,620

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Di Passio Rocco
2) Mazzuca Ottorino
3) Favaro Pasqualini Liliana
4) Ginestra Giuseppe
5) Grasso Michele
6) Antonietti Ruggero
7) Del Grosso Raffaele
8) Bussetti Gianfranco
9) Valente Gennaro
10) Sollano Salvatore

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il presidente: Costa

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1980
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 111

(9492)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Ragusa

Il medico provinciale rende noto che con decreto pari numero e data è stato indetto, nella provincia di Ragusa, un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di una sede farmaceutica urbana di nuova istituzione ad Acate e di due sedi farmaceutiche rurali di nuova istituzione rispettivamente a Sampieri e Cava d'Aliga (frazioni del comune di Scicli).

Il termine per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il 30 dicembre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Ragusa.

(9235)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 « LUNIGIANA », IN FIVIZZANO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno) presso l'ospedale civile « S. Antonio abate » di Fivizzano.

Per i requisiti d'ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(3471/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti d'ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(3472/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(3450/S)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Fabriano (Ancona).

(3452/S)

OSPEDALE « MADONNA DEL SOCCORSO » DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(3453/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente neurofisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente neurofisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(3451/S)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(3454/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente di nefrologia-emodialisi;
un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(3470/S)

OSPEDALE DELLA CITTÀ DI SESTO S. GIOVANNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di primario e un posto di assistente di medicina del lavoro;
un posto di primario e un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di aiuto capo sezione del servizio di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(3455/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI AMANDOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della sezione di pediatria;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(3466/S)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia (a tempo pieno);
un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(3467/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTÀ DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di cardiochirurgia;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche - sede di Loano;
un posto di assistente di radiologia - sede di Loano;
cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione di cui uno da assegnare alla sede di Loano;
due posti di assistente di analisi chimico-cliniche di cui uno da assegnare alla sede di Loano;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3468/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ferrara.

(3469/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 ottobre 1979, n. **43.**

Nuovo regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 16 *novembre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 31 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, che autorizza la giunta provinciale a modificare le disposizioni che disciplinano le missioni;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 27 giugno 1979;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 12 ottobre 1979, n. 6812;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' emanato il nuovo regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano - secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

E' revocato a tutti gli effetti il decreto dell'8 agosto 1979, n. 34.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 ottobre 1979

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1979
Registro n. 23, *foglio n.* 25

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI

Art. 1.

Al personale della provincia comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 km, spetta l'indennità di trasferta di lire 19.200 per ogni 24 ore — ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio — di assenza dalla sede. Nessuna indennità è dovuta per missioni compiute nell'ambito del centro abitato, sede dell'ufficio e per missioni diurne in giorni feriali di durata inferiore alle 4 ore. Inoltre non è dovuta indennità di trasferta per missioni nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la missione sia svolta come normale servizio di istituto da personale di vigilanza o di custodia (cantonieri, guardie e custodi forestali, custodi, ecc.). Per missioni in località distanti meno di 10 km dalla sede di servizio spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per il mezzo autorizzato.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Per i dipendenti in missione fruenti di vitto gratuito, l'indennità di trasferta è ridotta della metà. Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio gratuito, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo. Per i dipendenti in missione fruenti di vitto ed alloggio gratuito, nonché per i dipendenti comandati in missione nella località di loro abituale dimora, diversa dalla sede di servizio, l'indennità di trasferta è ridotta di due terzi.

Per missioni compiute in giorni festivi o non lavorativi senza recupero, nonché per quelle compiute fuori del territorio della Regione, l'indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo è aumentata del 60% (sessanta per cento).

Per missioni compiute all'estero si applicano le tariffe in atto per i corrispondenti dipendenti statali di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1976 «Determinazione delle diarie per missioni all'estero» (*Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1976, n. 106) e successive modifiche.

Per missioni con pernottamento al dipendente è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di fattura, il rimborso della spesa di albergo di II categoria o pensione di I categoria. In tale caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria intera arrotondata a lire 10 per eccesso per ogni ora di missione.

A tal fine le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. La stessa disposizione si applica anche per le ore residuali eccedenti le 24 ore. L'indennità di trasferta è comunque arrotondata allo importo di lire 5.000 per missioni entro il territorio della Provincia qualora nella missione siano comprese le ore tra le 12h e le 14h o tra le 19h e le 21h.

Per le ore di missione compiute in ore notturne tra le ore 21 e le ore 7 la relativa indennità oraria di trasferta è calcolata sulla base della tariffa maggiorata di cui al precedente quarto comma.

Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano di regola più di 15 missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30% dopo la quindicesima.

Il trattamento di missione cessa dopo i primi 180 giorni di missione continuativa nella medesima località. A tali effetti si considera missione continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 40 giorni.

Art. 2.

Indennità di trasferta per il personale della carriera ausiliaria ed il personale cantoniere

Al personale della carriera ausiliaria, al personale cantoniere ed al personale del ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva per missioni compiute nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza o comunque operanti nell'ambito territoriale della circoscrizione cui il personale medesimo è assegnato non compete l'indennità di trasferta ed in sostituzione della stessa spetta un importo forfettario di L. 5.000 per ogni pasto consumato fuori dalla sede di servizio e di L. 9.200 per ogni pernottamento.

Per missioni compiute entro il territorio della Provincia non spetta alcuna indennità od importo qualora l'Amministrazione provveda a proprie spese al vitto ed alloggio del personale di cui al precedente comma od il medesimo fruisca comunque di vitto ed alloggio gratuito.

Il pernottamento è consentito di regola per distanze superiori ai 10 km dalla sede di servizio, qualora non esista la possibilità di usare mezzi di trasporto pubblici, ovvero l'amministrazione provinciale non provveda al trasporto dei cantonieri e del personale ausiliario adibito al servizio stradale, in quanto addetti a lavori di gruppo, dalla normale sede di servizio al posto di lavoro e viceversa.

Al personale cantoniere ed ausiliario che in mancanza di mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione si reca sul posto di lavoro diverso dall'abituale sede di servizio o di raduno con mezzi pubblici oppure in mancanza, e se debitamente autorizzato, con il proprio veicolo, saranno rimborsate le spese di viaggio.

Nessun rimborso spetta per viaggi compiuti per recarsi all'abituale sede di servizio o di raduno.

Per missioni compiute fuori dell'ambito territoriale della provincia, al personale di cui al presente articolo spettano le normali indennità di missione previste per il restante personale provinciale.

Art. 3.

Rimborso spese di viaggio

Ai dipendenti in missione spetta il rimborso delle spese documentate per i viaggi su ordinari mezzi di trasporto di linea. Per i viaggi in ferrovia spetta il rimborso del biglietto di seconda classe per percorsi entro il territorio della Regione,

rispettivamente di prima classe per viaggi con destinazioni fuori del territorio della Regione. Per viaggi notturni di distanza superiore ai 500 km, al dipendente compete l'uso del vagone letto e, in mancanza di questo, l'uso della « cuccetta ».

E' ammesso l'uso dei treni rapidi. In relazione alla distanza è ammesso anche l'uso dell'aereo di linea in classe turistica o mezzi marittimi se preventivamente autorizzato dal presidente della giunta provinciale o assessore competente. In caso di uso del vagone letto a compartimento singolo la diaria spettante per le relative 24 ore è ridotta di un terzo.

Per l'uso dell'aereo è ammesso anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio pensionabile annuo moltiplicato per il coefficiente 10.

Il personale può essere anche autorizzato all'uso del mezzo proprio per missioni non raggiungibili con i normali mezzi di trasporto di linea o quando l'uso di tali mezzi comporterebbe gravi perdite di tempo od intralci nell'espletamento del servizio. La relativa autorizzazione deve essere richiesta preventivamente, su apposito modulo. L'autorizzazione è concessa qualora ricorrano le circostanze di cui sopra e previa dichiarazione scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione e sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo proprio per danni a terzi o a cose.

Ai dipendenti provinciali è consentito di usare il proprio automezzo solo nei casi in cui nell'esclusivo interesse del servizio non sia possibile o conveniente l'uso dei normali mezzi di linea. In sede di apposizione del visto sulle distinte di liquidazione, il superiore competente deve convalidare la osservanza di tale obbligo e controllare l'esattezza del chilometraggio indicato.

Al personale che per la natura delle sue funzioni abbia frequente necessità di recarsi in missione, l'uso del proprio automezzo per missioni entro il territorio della provincia può essere autorizzato anche in via generica, alle condizioni come sopra indicate.

Per missioni fuori del territorio della Regione, l'eventuale uso del proprio automezzo deve essere preventivamente autorizzato dal presidente della giunta provinciale.

Le indennità chilometriche per l'uso del proprio automezzo sono fissate nel modo seguente:

automobili fino a 800 cc nella misura di 1/5 del prezzo della benzina super;

automobili oltre 800 cc nella misura di 1/4 del prezzo della benzina super;

motocicli o scooter fino a 125 cc nella misura di 1/10 del prezzo della benzina super;

motocicli o scooter oltre 125 cc nella misura di 1/9 del prezzo della benzina super.

Per i percorsi compiuti a piedi in zone non accessibili con mezzi di trasporto spetta un'indennità di lire 150 al km.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma le frazioni di chilometri inferiori a 500 m non sono considerate. Le altre sono arrotondate al km intero.

Le distanze chilometriche si misurano in base alle distanze legali dal centro in cui ha sede l'uffico al luogo di destinazione. Per i viaggi con mezzi propri è consentito un arrotondamento non superiore al 10% delle distanze legali per i percorsi compiuti entro il luogo di destinazione. Ai dipendenti sono rimborsate le spese documentate per pedaggi autostradali.

Art. 4.

Autorizzazione e liquidazione delle missioni

Le singole missioni inferiori alle 24 ore devono essere preventivamente autorizzate su appositi moduli indicanti anche la causale delle missioni, la presumibile durata ed il mezzo di trasporto usato dal caporipartizione, o dirigente dell'ufficio di appartenenza oppure da funzionario da essi espressamente delegato. Per i capiripartizione o dirigenti d'ufficio l'autorizzazione è data dall'assessore competente. Le missioni di durata superiore alle 24 ore devono essere preventivamente autorizzate dall'assessore competente e quelle compiute allo estero anche dal presidente della giunta provinciale, su proposta del caporipartizione o responsabile dell'ufficio.

La liquidazione delle indennità per missioni e del rimborso delle spese di viaggio ha luogo mensilmente in base a distinta da compilarsi dal dipendente sotto la propria personale responsabilità su apposito modulo.

Sulla distinta devono essere indicati il giorno e l'ora di inizio ed il giorno e l'ora di fine della missione, il preciso luogo di destinazione e l'eventuale itinerario percorso, le spese di viaggio sostenute, rispettivamente il chilometraggio compiuto con mezzo proprio o a piedi. Alla distinta vanno allegate le autorizzazioni e le pezze giustificative comprovanti le spese di viaggio sostenute e le eventuali spese di pernottamento ai sensi del sesto comma del precedente articolo 1. Qualora non vengano allegate le pezze giustificative di viaggio in ferrovia è possibile solo il rimborso del costo del biglietto di seconda classe.

La distinta deve essere controllata e vistata dal caporipartizione o dirigente dell'ufficio di appartenenza o da funzionario di qualifica immediatamente inferiore da esso espressamente delegato. Esso è tenuto a controllare l'esattezza delle missioni e di tutte le indicazioni contenute nella distinta, dei km percorsi con mezzi propri indicati e può chiedere anche rapporti sulla missione effettuata.

Per il personale cantoniere e per il personale ausiliario in genere la liquidazione della indennità di trasferta e del rimborso delle spese di viaggio può aver luogo anche in base ad una distinta cumulativa predisposta e vistata per l'esattezza dal capoufficio competente che contenga le necessarie indicazioni.

Gli uffici di controllo e liquidazione devono rettificare, rispettivamente restituire le distinte e richieste di liquidazione di missioni complete o irregolari sotto il profilo formale. Quelle sostanzialmente irregolari vanno trasmesse allo ufficio personale con relativa relazione per i provvedimenti di cui al seguente comma.

Il dipendente che al fine di ritrarne un indebito vantaggio sottoscrive distinte o dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferme restando le responsabilità di vigilanza spettanti a chi ha autorizzato la missione e vistato la distinta di liquidazione.

Art. 5.

Anticipazione spese

In caso di missione di durata non inferiore alle 24 ore, a richiesta dell'interessato, sarà disposta dal funzionario delegato l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio e fino a due terzi delle indennità presunte.

Art. 6.

Trasferimento di sede

Al dipendente trasferito d'ufficio da una ad altra sede permanente di servizio spetta l'indennità di missione per i primi 10 giorni di servizio nella nuova sede. L'indennità di missione non spetta in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso comune o in caso di godimento di alloggio di servizio nella nuova sede.

Art. 7.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente emanate in materia di trattamento economico di missione dei dipendenti provinciali.

(6740)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 1979, n. 44.

Regolamento concernente il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il testo unico 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5507 del 6 settembre 1979;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato regolamento concernente il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è emanato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 ottobre 1979

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1979
Registro n. 8, foglio n. 13

NORME PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 1.

Per ottenere il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere sufficiente conoscenza delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio medesimo e di elementi di zoologia applicata alla caccia secondo i programmi elaborati dal comitato della caccia di Bolzano. Il candidato deve inoltre dimostrare di possedere le cognizioni di comportamento indispensabili a garantire il corretto uso delle armi a tutela dei terzi.

L'esame è sostenuto presso il comitato provinciale della caccia davanti ad una commissione nominata con delibera della giunta provinciale.

Il calendario degli esami viene predisposto dal comitato provinciale d'intesa colla commissione.

Nel caso che particolari esigenze lo richiedano, le sessioni di esami possono aver luogo in altri comuni della provincia prescelti dal comitato provinciale della caccia.

Art. 2.

La commissione di cui al comma precedente è composta di cinque membri di cui un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale della provincia anche se collocato a riposo, in qualità di presidente, e due membri effettivi e due membri supplenti designati dal comitato provinciale.

La composizione della commissione sarà effettuata in modo da adeguarla alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di due commissari. In caso di assenza del presidente la carica viene temporaneamente assunta dal commissario effettivo più anziano in età.

Funge da segretario il segretario del comitato provinciale della caccia.

I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti della commissione ed al segretario compete un gettone di presenza a carico dell'amministrazione provinciale, nella misura stabilita dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25.

Art. 3.

Per essere ammessi a sostenere l'esame per il rilascio del certificato di cui al precedente art. 1, gli aspiranti devono presentare una domanda in carta bollata al comitato provinciale della caccia, corredata del certificato medico di idoneità.

Detto documento è restituito agli interessati dal comitato provinciale della caccia dopo la prova d'esame.

Art. 4.

L'esito dell'esame è dato dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. La valutazione delle singole prove e quelle dell'esito finale avviene collegialmente fra i tre commissari.

Per superare la prova d'esame occorre che il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.

La commissione compila un verbale sull'esito degli esami con l'elenco nominativo e il voto conseguito dai singoli candidati e la qualifica di « abilitato » o « respinto » e lo trasmette sollecitamente al comitato provinciale della caccia affinché questi rilasci agli abilitati il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Il candidato respinto non può sostenere un nuovo esame se non sono trascorsi almeno tre mesi dalle prove sostenute.

(6741)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 1979, n. **45.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare - Adeguamento del costo di costruzione.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del 27 dicembre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 7045 del 22 ottobre 1979, concernente l'adeguamento del costo di costruzione di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, e modificato con il decreto del presidente della giunta provinciale del 10 aprile 1979, n. 14, l'importo di L. 92.000 di cui al n. 1) è aumentato a L. 101.000 e l'importo di L. 368.000 di cui al n. 2) è aumentato a L. 404.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 novembre 1979

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1979
Registro n. 7, foglio n. 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 novembre 1979, n. **48.**

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 54, concernente: « Interventi per il potenziamento della medicina scolastica e preventiva ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **63** *del 27 dicembre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 15 settembre 1973, n. 54 concernente: « Interventi per il potenziamento della medicina scolastica e preventiva »;

Visto il proprio decreto n. 41 del 30 maggio 1974 relativo all'emanazione del regolamento di esecuzione della succitata legge provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7204 del 29 ottobre 1979, con la quale è modificato l'art. 1 del suddetto regolamento;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

L'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 54 è sostituito dal seguente:

« Al fine della concessione delle provvidenze disposte dalla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 54, gli enti e associazioni interessati devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, alla giunta provinciale, tramite l'assessorato cui è affidata la materia dell'igiene e sanità ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 novembre 1979

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1979
Registro n. 7, foglio n. 107

(6742)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 novembre 1979, n. 50.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 1° *aprile* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il 3° regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15) contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative all'articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, modificato con i propri decreti:

23 luglio 1976, n. 37,
26 ottobre 1976, n. 54,
2 febbraio 1977, n. 5,
17 maggio 1977, n. 21,
22 luglio 1977, n. 36,
16 novembre 1977, n. 53,
19 gennaio 1979, n. 5,

nonché

17 maggio 1979, n. 24;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5177 del 3 settembre 1979 concernente una modifica del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Articolo unico

E' fissata la nuova delimitazione della zona industriale di interesse provinciale di Silandro Vezzano, così come risulta dall'allegata planimetria in scala 1:10.000, costituente parte integrante del presente decreto.

Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 settembre 1979, n. 41 è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 30 novembre 1979

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1980
Registro n. 2, *foglio n.* 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1979, n. 51.

Modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6, e successive modifiche.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 1° *aprile* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 sulla riforma del diritto di edificare;

Visto l'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6, e successive modifiche, regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 7972 del 26 novembre 1979, concernente la modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 gennaio 1978, n. 6, e successive modifiche;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia del regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' stralciato l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6, e successive modifiche.

Il decreto del presidente della giunta provinciale del 27 settembre 1979, n. 40, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 12 dicembre 1979

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1980
Registro n. 2, *foglio n.* 139

(6743)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802850)